

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 5-7022

Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF". Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione ed altri adempimenti.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
visto il disegno di legge n.381 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016" presentato al Consiglio regionale in data 3 dicembre 2013;

vista la Legge regionale 19 dicembre 2013, n.23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF", che autorizza l'esercizio provvisorio sugli stanziamenti contenuti nell'Allegato A al citato disegno di legge n.381/2013;

visto l'articolo 1, comma 3, il quale integra, per la sola durata temporale della L.R. n.23/2013, l'elenco delle spese obbligatorie con i capitoli 157318, 161310 e 162634;

considerato che, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 76/2000 e dalla L.R.7/2001, le previsioni di bilancio sono organizzate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base e che, al fine di individuare aree omogenee di attività, nella scelta operata dalla Regione Piemonte, vengono fatte generalmente coincidere con i Settori in cui sono articolate le Direzioni;

considerato che per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si prevede di autorizzare il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- l'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

considerato, inoltre, che le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e che la legge regionale 7/2001 stabilisce che formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7 di cui all'articolo 10 della legge stessa;

considerato che l'assetto organizzativo regionale si articola ai sensi della L.R. n.23/2008, sostanzialmente nelle seguenti strutture: Direzioni e Settori;

premesso che le Direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali, che rappresentano aree omogenee di attività dei Centri di responsabilità amministrativa e che di norma si articolano in Settori;

visto l'articolo 4 della L.R. n. 23/2013 che autorizza la Giunta regionale ad effettuare con atto amministrativo le variazioni al bilancio previste dagli articoli 7,8,9,10,11,13 e 14 del disegno di legge n.381/2013;

considerato, inoltre, che ai sensi degli articoli 19 e seguenti del d.Lgs. n.118/2011 la registrazione delle spese sanitarie gestite in modo diretto ed accentrato dalla Regione (GSA) deve trovare registrazione contabile esclusivamente in un elenco di capitoli individuato dalla Regione (Allegato B al presente provvedimento);

tali capitoli devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli atti di cui sopra e non per altri atti non riconducibili all'attività della GSA e rientrano nella perimetrazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera B.a. del citato D.Lgs. n.118/2011;

considerato, infine, che, per mero errore materiale, il capitolo 210391 riguardante l'acquisto di beni mobili, arredi ed attrezzature, riporta lo stanziamento di Euro 100.000,00 superiore alla cifra limite di Euro 82.157,55 corrispondente al 20% della media 2010/2011, così come disposto dall'articolo 1, comma 141 della Legge n.228/2012;

poiché è quindi necessario provvedere alla riduzione dello stanziamento di tale capitolo, mediante diversa attribuzione delle risorse tra i capitoli dell'UPB DB07062;

poiché all'interno dell'UPB DB07062 non vi sono altri capitoli oltre il citato 210391 si rende quindi necessario procedere variazione dell'importo forfetario di Euro 18.000,00 a valere su un capitolo che abbia la stessa Funzione Obiettivo (000306) del 210391, così come è consentito dall'articolo 24, comma 4, della L.R. n.7/2001;

dato atto che il presente provvedimento è necessario presupposto per consentire l'attività delle strutture regionali;

tutto ciò considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di suddividere le unità previsionali di base, nelle quali è ripartito il bilancio della Regione, nei relativi capitoli, secondo quanto indicato nell'allegato A), parte integrante del presente atto, rinviando l'assegnazione delle risorse finanziarie al programma operativo.
- di integrare, per il periodo di validità della legge regionale 23/2013, l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine con i capitoli seguenti: 157318, 161310, 162634;
- di approvare l'elenco dei capitoli relativi alle spese sanitarie gestite direttamente dalla Regione (GSA), ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n.118/2011, secondo quanto indicato nell'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;
- di modificare, al fine di rimediare ad un mero errore materiale, l'Allegato A, secondo quanto disposto dall'Allegato C, parte integrate del presente atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della Legge n.228/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)